

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 8: Protezione dei dati e gestione dei dati
Sezione 2: Sistemi di informazione e di documentazione
Art. 89 Protezione dei dati

OLL 1

Art. 89

Articolo 89

Protezione dei dati

(art. 16 cpv. 2 LPD, art. 44–46 LL)

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, sempre ch  la legge non preveda disposizioni deroganti.

La legge sulla protezione dei dati e la legge sul lavoro sono entrambe leggi federali e pertanto si equivalgono.   quindi necessario precisare che, laddove la legge sul lavoro non preveda disposizioni in materia di protezione dei dati, bisogna fare riferimento alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati.